

## **INFORMATIVA PER LE OO.SS.**

**Oggetto:** attuazione delle procedure ex art. 54 del CCNL 21.2.2002.

Durante la gestione del procedimento riguardante l'attuazione delle procedure ex art. 54 del CCNL 21.2.2002, alla luce delle nuove disposizioni dettate dal CCNL 13 maggio 2009, è emersa la necessità di chiarire gli aspetti sotto riportati, al fine di procedere tempestivamente alla chiusura del procedimento in questione.

Considerate la risposta fornita dall'ARAN ad un quesito specifico fatto dall'Amministrazione (All. 1), le numerose istanze di autotutela presentate dal personale interessato, le osservazioni formulate dalle OO.SS., nonché l'approfondimento specifico effettuato dall'Ufficio Contenzioso del Lavoro, l'Amministrazione ritiene di procedere, quindi, con le seguenti determinazioni in merito che daranno luogo alla conseguente predisposizione degli atti necessari alla Commissione esaminatrice per il completamento dei lavori.

### **1. ANZIANITA' DI SERVIZIO MATURATA ANTECEDENTEMENTE AL 01.07.1989**

Nello specifico, si rappresenta che ai fini dell'ammissione e della partecipazione alle prove concorsuali, l'anzianità di servizio nella posizione giuridica (qualifica funzionale) corrispondente al profilo professionale conseguito, maturata dal giorno dell'assunzione fino al 1 luglio 1989, sommata a quella conseguita successivamente a tale data, deve essere mantenuta e considerata integralmente, nonostante l'inquadramento nei nuovi "profili professionali" istituiti dal DPR 171/91. Ciò si desume dalla lettura dell'art. 37 dello stesso decreto che, specificatamente, al comma 1 sancisce *"Al personale in servizio è attribuito, a tutti gli effetti, nei profili del nuovo ordinamento l'anzianità già riconosciuta al 1.7.1989 nella posizione di provenienza secondo le tabelle 2, 3, e 4..."*.

Si esplicita, dunque, che l'anzianità di servizio maturata precedentemente al 01.07.1989 va conservata integralmente atteso che il DPR 171/91, art. 14, ha regolamentato le norme generali di primo inquadramento mediante tabella di equiparazione tra i profili del preesistente ordinamento ed i profili ed i livelli del nuovo ordinamento istituito con decorrenza 1 luglio 1989. Tale anzianità deve essere, in ogni caso, computata ai fini dell'applicazione dell'art. 7 del CCNL 7 aprile 2006.

### **2. VALUTAZIONE ANZIANITA' DI SERVIZIO MATURATA CON I CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO**

Il comma 3 dell'art. 4 CCNL del 13.05.2009, innovando la precedente normativa, dispone che *"Ai soli fini delle progressioni previste dagli articoli 53 e 54 del CCNL del 21 febbraio 2002, i periodi di anzianità ivi indicati comprendono anche il servizio prestato a tempo determinato nello stesso Ente e nel medesimo profilo"*. Pertanto, l'anzianità di servizio nel medesimo Ente e nel medesimo profilo professionale, maturata durante i periodi lavorativi a tempo determinato, deve essere considerata ai fini dell'attribuzione del previsto punteggio, con la graduazione prevista dal comma 5 dell'art. 54 del CCNL del 21 febbraio 2002.

3. VALUTAZIONE ANZIANITA' DI SERVIZIO A TEMPO DETERMINATO SVOLTA NEL LIVELLO SUPERIORE A QUELLO INIZIALE

Ai fini dell'ammissione alla procedura di selezione, l'anzianità di servizio effettivamente prestato con contratto a tempo determinato nel livello corrispondente a quello ricoperto alla data della selezione medesima è considerata per intero, senza quindi l'applicazione del disposto di cui all'art. 7 del CCNL 07.04.06.

4. MODALITA' DI CALCOLO DEL 20% DELL'ANZIANITA' DI SERVIZIO ECCEDENTE QUELLA NECESSARIA AI FINI DELL'AMMISSIONE ALLE PROCEDURE SELETTIVE

Il comma 2 dell'art. 7 del CCNL del 07.04.2006 prevede che *“Il 20% delle anzianità di servizio, eccedenti quelle necessarie alla partecipazione alle selezioni per i passaggi di livelli e/o gradoni, sono riconosciute nel gradone e/o nel livello conseguito e sono utili ai fini della partecipazione a successive selezioni”*.

Pertanto, non essendo intervenuta alcuna innovazione rispetto alla citata norma, l'amministrazione conferma i criteri di calcolo, a tutti noti, fino ad oggi adottati anche nelle precedenti selezioni.

5. AMMISSIONE ALLE PROCEDURE DI SELEZIONE DEL PERSONALE

I dipendenti acquisiti nei ruoli del CNR, successivamente alla data di decorrenza degli effetti della selezione, a seguito di procedure di mobilità o di accorpamento di enti, che hanno presentato domanda per la partecipazione alla selezione in argomento, sono stati ammessi con riserva in attesa di definire gli ulteriori approfondimenti in corso.

IL DIRETTORE GENERALE

IL DIRETTORE CENTRALE F.F. DELLA DCSGR